REGOLAMENTO (CEE) N. 2356/84 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1984

che modifica per la quinta volta il regolamento (CEE) n. 1978/80 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di soia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1614/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, recante misure speciali per i semi di soia (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1037/84 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 6, l'articolo 3, terzo comma, e l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1037/84 ha eliminato dal regolamento (CEE) n. 1614/79 il riferimento al periodo più rappresentativo per lo smercio dei semi di origine comunitaria, durante il quale veniva determinato il prezzo del mercato mondiale dei semi di soia; che occorre pertanto modificare le modalità di applicazione relative alla determinazione del prezzo del mercato mondiale;

considerando che, per la campagna 1984/1985, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1614/79, gli Stati membri possono concedere l'integrazione agli oleifici che soddisfano a talune condizioni; che, per garantire il corretto funzionamento del regime d'integrazione, è opportuno stabilire i dati, necessari a fini di controllo, che devono figurare nella contabilità di magazzino di tali oleifici, nonché le altre condizioni da osservare qualora uno Stato membro si avvalga della suddetta possibilità;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1724/80 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2154/84 (4), prevede la possibilità di chiedere l'integrazione prima della consegna dei semi di soia al primo acquirente o del loro ingresso nell'oleificio, a condizione che la domanda sia accompagnata dalla costituzione di una cauzione che garantisca la consegna o l'ingresso; che occorre pertanto definire il regime della cauzione nonché le condizioni alle quali quest'ultima viene incamerata totalmente o parzialmente;

considerando che, a seguito delle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 1614/79 dal regolamento (CEE) n. 1037/84 e al regolamento (CEE) n. 1724/80 dal regolamento (CEE) n. 2154/84, occorre modificare in conformità il regolamento (CEE) n. 1978/80 della Commissione (5);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1978/80 è modificato come segue:

1. L'articolo 1 è depennato.

2. Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, è sotituito dal seguente:

« 1. Il prezzo del mercato mondiale dei semi di soia è determinato due volte al mese ».

3. All'articolo 4, paragrafo 1, il testo del quarto trattino è sostituito dal seguente testo:

« — i riferimenti alle fatture o a documenti equivalenti tanto per i prodotti acquistati quanto per quelli venduti ».

4. È inserito il seguente articolo 4 bis:

« *Articolo 4 bis*

1. Se uno Stato membro decide di avvalersi della possibilità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1614/79, l'oleificio tiene una contabilità di magazzino separata per i semi di soia raccolti nella Comunità e per quelli importati; in detta contabilità devono essere riportati almeno:

— i quantitativi entrati nell'impresa, con indicazione del peso netto del prodotto tal quale, nonché, nel caso dei prodotti raccolti nella Comunità, del tenore di umidità e di impurità;

— i movimenti dei prodotti tra i vari locali o depositi dell'impresa;

— i quantitativi di semi trasformati;

— i quantitativi di olio e di panelli prodotti e usciti dall'impresa;

— i riferimenti alle fatture o a documenti equivalenti, tanto per i prodotti acquistati quanto per quelli venduti.

Inoltre, l'impresa è obbligata a tenere la propria contabilità finanziaria a disposizione dell'organismo designato dallo Stato membro.

(1) GU n. L 190 del 28. 7. 1979, pag. 8.
(2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 46.
(3) GU n. L 170 del 3. 7. 1980, pag. 1.
(4) GU n. L 197 del 26. 7. 1984, pag. 6.
(5) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 25.

2. I semi raccolti nella Comunità e i semi importati devono essere immagazzinati in locali differenti ».

5. All'articolo 5, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo :

« 1. I contratti di cui all'articolo 2, lettera b), ed all'articolo 2 bis, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1724/80 sono conclusi per iscritto e devono essere depositati, entro il 1° settembre 1984, presso l'organismo competente dello Stato membro nel quale sono raccolti i semi ».

6. All'articolo 5, paragrafo 2, lettera f), i termini « o per l'oleificio » sono aggiunti dopo i termini « per il primo acquirente ».

7. All'articolo 5 bis, la frase « all'articolo 2, lettera c) » è sostituita con « all'articolo 2, lettera c), ed all'articolo 2 bis, lettera c) ».

8. All'articolo 9, paragrafo 2, è aggiunto il seguente secondo comma :

« Tuttavia, se uno Stato membro decide di avvalersi della possibilità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1614/79, l'importo dell'integrazione viene anticipato agli oleifici che ne facciano domanda, su presentazione della dichiarazione di consegna, a condizione che la domanda sia accompagnata dalla costituzione di una cauzione di importo uguale a quello dell'integrazione ».

9. Il testo dell'articolo 10, paragrafo 1, è sostituito dal seguente :

« L'integrazione valida nel corso della campagna di commercializzazione è fissata due volte al mese, in modo da assicurare la sua applicazione a partire dal primo e dal sedicesimo giorno di ciascun mese ».

10. Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal seguente :

« 1. Se la domanda d'integrazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1724/80 è presentata anteriormente al 1° settembre 1984, l'importo dell'integrazione da concedere è quello valido il 1° settembre 1984.

2. a) L'importo della cauzione di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1724/80 è pari a 6 ECU/100 kg.

b) La cauzione è costituita sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro nel quale la domanda d'integrazione è presentata.

3. a) Salvo caso di forza maggiore, la domanda d'integrazione obbliga a consegnare il quantitativo indicato nella domanda al più tardi alla fine del quinto mese successivo a quello durante il quale la domanda d'integrazione è stata presentata.

b) L'obbligo di cui sopra si considera rispettato se il quantitativo consegnato prima della scadenza del termine prescritto è compreso tra il 93 e il 107 % del quantitativo indicato nella domanda.

c) La cauzione viene interamente incamerata se il quantitativo consegnato è inferiore al 7 % del quantitativo indicato nella domanda.

d) Se il quantitativo consegnato supera il 7 %, ma è inferiore al 93 % di quello indicato nella domanda, la cauzione viene incamerata per un quantitativo pari alla differenza tra il 93 % del quantitativo indicato nella domanda e il quantitativo effettivamente consegnato ».

11. All'articolo 11 bis, paragrafi 1 e 3, il termine « 1984 » è sostituito da « 1985 ».

12. Il testo dell'articolo 12, paragrafo 2, è sostituito dal seguente :

« 2. Gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione :

a) entro il 31 ottobre 1984, il numero di contratti presentati e la superficie totale indicata in tali contratti ;

b) anteriormente alla fine di ogni mese, i quantitativi per i quali l'integrazione è stata chiesta nel corso del mese precedente. Qualora la suddetta domanda si riferisca al quantitativo da consegnare a norma di uno o più contratti, la superficie cui la domanda si riferisce può sostituire il quantitativo. Tuttavia, l'indicazione del quantitativo effettivamente consegnato a norma di tale contratto o di tali contratti deve essere fornita prima possibile.

c) entro il 30 novembre 1985, i quantitativi per i quali l'integrazione è stata concessa ».

13. All'articolo 12, paragrafo 4, le date « 31 dicembre 1983 » e « 31 maggio 1984 » sono sostituite da « 31 dicembre 1984 » e « 31 maggio 1985 ».

14. All'articolo 14, il secondo e terzo comma sono sostituiti dal seguente testo :

« Esso si applica ai semi di soia raccolti nelle campagne 1980/1981, 1981/1982, 1982/1983, 1983/1984 e 1984/1985. Tuttavia, l'articolo 11 bis si applica soltanto ai semi raccolti nelle campagne 1982/1983, 1983/1984 e 1984/1985.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1984.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente